

Le sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare sono molteplici: spesso la legalità è violata o svuotata del suo significato sostanziale per divenire mero criterio formale, la disuguaglianza è insopportabile mettendo a dura prova la coesione sociale ed il divenire individuale e la crisi ambientale tarpa le ali delle generazioni future. Per superarle è necessario sanare la sete di giustizia nelle sue tre accezioni – legale, sociale, ambientale – che vanno coniugate insieme per garantire un ordinato progresso civile. Bisogna però ricordare che le tre accezioni possono entrare in contraddizione: talora, nel rispetto delle leggi, un'azienda fa profitti sfruttando i lavoratori o distruggendo l'ambiente, oppure la generazione attuale amplia i consumi materiali rovinando il pianeta e impoverendo così le generazioni successive. L'Unione Europea, patria del diritto, è candidata fin dalla nascita a promuovere anche politiche di solidarietà sociale ed è oggi all'avanguardia nella transizione sostenibile alla ricerca di soluzioni concrete che possano offrire risposte soddisfacenti alla complessità che siamo chiamati ad affrontare. Il volume tratta la questione da varie prospettive, affiancando all'analisi giuridica quella economica, istituzionale e comportamentale. Particolarmente significativi sono i contributi al dibattito formulati dagli studenti. Riguarderà infatti soprattutto i giovani se l'Europa saprà vincere tali sfide ed essere realmente giusta guidando anche gli altri popoli verso la sopravvivenza della specie umana sul pianeta terra.



€ 23,00



L'Europa giusta: legalità, disparità sociali e responsabilità intergenerazionali



L'EUROPA GIUSTA: legalità, disparità sociali e responsabilità intergenerazionali

A cura di
Giovanni Ferri, Silvia Bruno e Plinio Limata

CACUCCI  EDITORE
BARI

**L'EUROPA GIUSTA:
LEGALITÀ, DISPARITÀ SOCIALI E
RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALI**

A cura di
Giovanni Ferri, Silvia Bruno e Plinio Limata

CACUCCI  EDITORE
BARI

L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2023 Cacucci Editore - Bari
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacucci.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

1.	Prefazione – Ennio Triggiani	VII
2.	Introduzione – Giovanni Ferri, Silvia Bruno, Plinio Limata	XVII
3.	Premessa ai lavori	1
3.1.	Le motivazioni istituzionali del workshop – Vito Borrelli	3
3.2.	Le motivazioni accademiche del workshop – Giovanni Ferri	7
	3.2.1. Un salto di qualità nella comunicazione dell’urgenza della <i>Green Transition</i>	7
	3.2.2. <i>Green Transition</i> e creazione di valore economico	9
4.	Relazioni invitate	17
4.1.	Nascita dell’ <i>European Green Deal</i> e valori europei – Agostino Inguscio	19
4.2.	Evoluzione del pensiero su diritto ed equità – Fabio Macioce	25
4.3.	<i>Green Transition</i> e benessere sul luogo di lavoro – Paula Benevene	33
4.4.	Percezioni individuali e transizione sostenibile – Massimiliano Scopelliti	37
5.	Cronaca del dibattito	43
6.	Ulteriori contributi	51
6.0.	Sulla responsabilità intergenerazionale quale condizione per una “Europa giusta”. Cenni – Angelo Rinella	53
6.1.	La responsabilità intergenerazionale nelle Costituzioni e nella giurisprudenza costituzionale: profili di diritto comparato – Cristina Piccolo	55
6.2.	La giustizia ambientale negli ordinamenti costituzionali europei: alcuni casi di studio – Concetta Pungitore	97

6.3.	Solidarietà intergenerazionale e suffragio davvero universale – Matteo Rizzolli	117
6.4.	Dall’approccio ‘mercatista’ al <i>Green Deal europeo</i> – Silvia Bruno	133
6.5.	Ecologia integrale e fraternità per una transizione verde e giusta – Plinio Limata	147
7.	Conclusioni – Giovanni Ferri, Silvia Bruno, Plinio Limata	165
8.	Appendici	173
8.1.	Interventi e comunicazioni degli studenti	175
8.1.1.	Le studentesse del Liceo Tasso	175
8.1.2.	Elena Rinallo	176
8.1.3.	Riccardo Alati	179
8.1.4.	Adriana Brusca	179
8.2.	Biografie degli autori	183
9.	Postfazione – Antonia Carparelli	189

1. PREFAZIONE

ENNIO TRIGGIANI

1. Il libro, curato con profondità e intelligenza da Giovanni Ferri, Silvia Bruno e Plinio Limata, è una miniera di spunti e competenze sollecitandoci ad essere patrioti del nostro pianeta prima che del nostro Paese. Si tratta di sposare quello che gli scienziati del “Club di Roma” hanno chiamato modello “Earth4All”, una Terra per tutti ma soprattutto per i tantissimi che oggi soffrono e che pagheranno per primi il prezzo della catastrofe climatica. Ma anche chi sta nella parte più fortunata del mondo, il miliardo di persone che consuma il 70 per cento delle risorse del pianeta, deve rendersi conto che un mondo non in grado di risolvere questi problemi è destinato ad essere travolto dalle proteste sociali e invaso da migranti disperati più di quanto già oggi non accada. Almeno per soddisfare l’egoismo di evitare queste conseguenze, e non per la necessaria solidarietà, anche il mondo più fortunato dovrebbe farsi carico della non più rinviabile transizione ecologica.

A tal fine sarebbe però necessaria una ferma volontà del decisore politico, anche se il dissacrante attore e comico francese Coluche sosteneva che un ecologista sarebbe divenuto Presidente solo se avessero votato anche gli alberi, la particolare intelligenza dei quali è d’altronde attestata da grandi botanici (come Francis Hallé); per cui la relativa festa annuale del 21 novembre meriterebbe maggiore risalto per suscitare una sana coscienza ecologica.

Magari, prima o poi, assisteremo alla clamorosa smentita del citato aforisma, ma una formazione diffusa sulle questioni ambientali, di cui il libro in esame risulta uno strumento importante, potrebbe certamente favorire tale risultato.

In proposito, il tema ha costituito oggetto di parte del mio insegnamento universitario per cui durante le lezioni, dopo aver illustrato le fonti internazionali e “comunitarie” poste a disciplina della materia, tentavo di portare la riflessione dal piano teorico e astratto a quello concreto. Pertanto, chiedevo ai miei studenti se condividessero gli sforzi operati dalla Comunità internazionale per affrontare i seri problemi evidenziati e, soprattutto, come ritenessero di applicare le norme illustrate nel vivere quotidiano attraverso il loro personale impegno. Infatti, praticare abitudini sostenibili non riguarda

solo l'ambiente, ma ha anche risvolti di tipo economico (legato ai consumi) e sociale (diritti delle persone). E domandavo loro se utilizzassero, o meno, alcuni sani comportamenti incarnati in semplici azioni quotidiane come differenziare i rifiuti, spegnere la luce o chiudere il rubinetto di casa quando non necessario, staccare la presa degli elettrodomestici inattivi e non lasciarli in stand-by, muoversi possibilmente a piedi in città, trascorrere più tempo a contatto con la natura, parlare in famiglia del significato di questi atti quotidiani. Purtroppo, pochi prendevano la parola per affermare la loro concreta fedeltà all'ambiente ma spero che altri stessero in silenzio per pura timidezza.

Non mancavano, però, interventi di coloro che evidenziavano la responsabilità dei meno giovani, includendo ovviamente il loro docente, nell'aver progressivamente inferto ferite mortali alla natura nel perseguire il profitto ad ogni costo, incuranti delle gravi conseguenze prodotte. E allora non potevo certo sottrarmi rifugiandomi dietro un comodo "Che colpa abbiamo noi", peraltro riferito, invece, a suo tempo dal complesso The Rokes proprio alle istanze di rinnovamento e ai comportamenti dei più giovani.

In realtà, tutti dobbiamo partire dall'assunzione di comportamenti e dall'adozione di scelte responsabili nel corso della nostra vita quotidiana. I diritti individuali e sociali non sono separabili dai doveri. Si tratta della classica situazione, come più volte evidenziato nel volume, nella quale il locale si sposa inevitabilmente con il globale. D'altronde, è ormai pacifico per l'ordinamento giuridico internazionale che l'Ambiente costituisce la principale emergenza per l'umanità ed è sempre più centro di imputazione di diritti universali; cosicché, tutto quanto lo riguarda cancella il sovranismo che risulta in palese contraddizione con le azioni, necessariamente sovranazionali, utili per difendere la nostra Terra. Ovunque viviamo, abbiamo tutti lo stesso destino, continuando a usare il carbone da una parte si inquina l'aria da un'altra. Dovrebbe ormai essere palese che non abbiamo più confini.

2. È recente testimonianza di questa prospettiva la storica Risoluzione con cui il 26 luglio 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affermando la centralità della persona, ha qualificato l'accesso ad un ambiente pulito, sano e sostenibile come un "diritto umano universale", fondamentale per affrontare la crisi planetaria dovuta a cambiamento climatico, perdita di biodiversità, accumulazione di sostanze inquinanti e rifiuti.

D'altronde già a settembre 2015 era stata adottata con apposita Risoluzione 70/1 l'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* – SDGs), da raggiungere entro il 2030, sostituendo i precedenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*Millennium Development Goals* – MDGs) e comprendendo 169 Traguardi e 17 Obiettivi, interconnessi e indivisibili, nel bilanciare le tre dimensioni: crescita economica, inclusione sociale, tutela dell'ambiente. Gli SDGs si incardinano sulle c.d. cinque P. Si tratta di Prosperità: garantire vite prospere e

piene in armonia con la natura; Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive; Partnership: implementare l'agenda attraverso solide partnership; Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. Il quinto elemento è proprio individuato nelle Persone al fine di eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza.

Coerentemente, con la citata Risoluzione del 2022 l'Assemblea generale ha quindi invitato gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese commerciali e le altre parti interessate a uno sforzo collettivo adottando incisive politiche, potenziando la cooperazione internazionale, rafforzando il *capacity-building* e continuando a condividere le buone prassi al fine di intensificare gli sforzi volti ad assicurare un ambiente pulito, sano e sostenibile per tutti. Relativamente a quest'ultima previsione, è interessante notare l'inclusione delle imprese commerciali – la cui responsabilità e il cui ruolo sono stati evidenziati anche nel Preambolo della Risoluzione del 2022, mediante il richiamo ai Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – tra i soggetti invitati ad un maggiore impegno al fine di assicurare la realizzazione del diritto appena sancito. Ci si riferisce, quindi, alla responsabilità sociale dell'impresa – opportunamente sottolineata nel volume – che deve tener conto del benessere non solo dei propri azionisti ma di tutte le parti interessate, come i dipendenti, i clienti, i fornitori, le comunità locali ove essa opera introducendo a fianco del bilancio civilistico quello sociale. Essa dovrebbe operare in modo da non esasperare le disuguaglianze nella società.

In altri termini, l'obiettivo consiste nello svilupparsi di una nuova imprenditoria sostenibile che rispecchi anche l'interesse della collettività e permetta di far fronte alle esigenze del presente senza compromettere la possibilità, per le attuali generazioni e quelle future, di perdurare nella crescita e nello sviluppo preservando la quantità e la qualità delle risorse disponibili.

D'altronde, anche nella *World Trade Organization* da più Stati viene ribadito che le misure commerciali debbano essere compatibili con lo sviluppo sostenibile e che il sistema stesso debba essere meglio “tarato” su tali esigenze. Tuttavia, permangono le divergenze (soprattutto tra Nord e Sud del mondo) sulle modalità di collegamento tra accordi globali di tutela ambientale esistenti e sistema WTO in ordine alla efficacia delle relative decisioni. Un conto, infatti, è limitarsi ad agire attraverso dichiarazioni di principio, altro è istituire norme collegate al sistema sanzionatorio dell'Organizzazione.

Sempre nella Risoluzione del 2022, l'Assemblea generale ha poi riconosciuto che le implicazioni del degrado ambientale per i diritti umani, seppur riguardando individui e comunità in tutto il mondo, sono avvertite in modo più acuto da donne e ragazze e da quei segmenti della popolazione che si trovano già in situazioni di vulnerabilità, tra cui le popolazioni indigene, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. Per questo, è stata evidenziata l'importanza dell'adozione di misure aggiuntive nell'interesse di coloro che sono particolarmente vulnerabili al degrado ambientale.

Certo, è noto che le Risoluzioni dell'Assemblea generale non producono effetti giuridicamente vincolanti; tuttavia, è fuor di dubbio l'enorme importanza politica da esse assunte, costituendo come una rilevante guida per l'adozione degli atti applicativi conseguenti.

Nella specie, con quella del 2022 si è sancito lo stretto collegamento fra tutela dell'ambiente ed effettivo godimento di tutti i diritti umani a partire da quelli alla vita e alla dignità. In altri termini, il diritto ad un ambiente salubre si somma agli altri diritti già riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, colmando una grave lacuna esistente, e, come già avvenuto per questa, potenzia la forza giuridica delle norme sia internazionali che nazionali esistenti, ne indirizza la portata interpretativa e ne sollecita l'adozione di ulteriori. Ricordiamo, in proposito, l'importante precedente con cui il 29 luglio 2010 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione con cui ha sancito l'accesso all'acqua potabile pulita, sicura e igienica quale diritto umano essenziale per il pieno godimento della vita e degli altri diritti umani. Essa ha influenzato l'azione di molti governi, che hanno adottato idonee leggi e anche modificato le costituzioni. L'impatto della decisione è stato significativo anche in Italia, unico Paese in Europa nel quale è stato indetto con grande successo nel 2011 un referendum con cui si chiedeva allo Stato un servizio idrico pubblico integrato e gestito con strumenti di democrazia partecipata e non basato sul profitto. Purtroppo, il risultato è stato ampiamente disatteso.

Non solo. La Risoluzione del 2022 afferma che il diritto all'ambiente deve essere rispettato, protetto e promosso in ogni parte del mondo, anziché solamente negli Stati che lo hanno già introdotto nel proprio ordinamento giuridico. E comunque, il riconoscimento del diritto universale è in grado di rafforzare la legittimazione a favore degli individui, delle comunità, delle organizzazioni della società civile e delle autorità giurisdizionali e quasi-giudiziali nell'esigere l'effettiva attuazione delle norme già esistenti.

Si pone, a questo punto, la precisa assunzione di responsabilità da parte di tutti e dovunque di rendere effettiva l'applicazione del corpus normativo esistente anche in rappresentanza delle generazioni future, evidentemente non in grado di rappresentare processualmente i propri diritti e interessi.

Si è a lungo disquisito, e in maniera approfondita anche in questo volume, su quali possano essere le soluzioni giuridiche per garantire tale rappresentatività sollecitata da tempo da importanti atti giuridici. Già la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793 sanciva, all'art. 28, che "Nessuna generazione ha il diritto di assoggettare alle sue leggi le generazioni future", compromettendo con le relative scelte coloro che abiteranno il pianeta domani. In tempi più recenti e sul piano internazionale il primo principio della *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (o *Stockholm Declaration*), adottata il 16 giugno 1972 dalla *United Nations Conference on the Human Environment* stabilisce che "l'uomo [...] soggiace

ad una solenne responsabilità di proteggere e migliorare l'ambiente sia per le generazioni presenti sia per le generazioni future", mentre il secondo principio prescrive che "le risorse naturali della terra, inclusa l'aria, l'acqua, il suolo, la flora, e la fauna [...] debbono essere salvaguardate per il beneficio delle generazioni presenti e future attraverso una attenta pianificazione e amministrazione".

Di seguito, nella Convenzione di Bonn del 23 Giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratorie di fauna selvatica si sostiene che "ogni generazione detiene le risorse della terra per le future generazioni ed ha il dovere di fare sì che tale eredità sia preservata e che, allorché se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza"; nella Convenzione sulla diversità biologica, firmata nel 1992 a seguito della Conferenza di Rio de Janeiro, le parti si dichiarano "decise a conservare ed usare in modo sostenibile la diversità biologica a beneficio delle generazioni presenti e future" e precisano che l'uso sostenibile deve avvenire "secondo modalità e ad un ritmo che non ne comportino una riduzione a lungo termine, salvaguardandone in tal modo la possibilità di soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future". In termini ancora più netti è formulato il richiamo alle generazioni future nella Convenzione ONU del 1992 a Rio de Janeiro. Si dice che i cambiamenti climatici "costituiscono motivo di preoccupazione comune per l'umanità"; che hanno una "portata planetaria" ed impegnano la responsabilità di tutti gli Stati; si stabilisce di "salvaguardare il sistema climatico per le generazioni presenti e future sulla base dell'equità" (principio n.3).

Ed allora, partendo dalla declinazione dei diritti la solida fantasia dei giuristi non ha problemi nel proporre soluzioni non prive di fondamento sul piano degli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali; e si porrebbe comunque un primo interrogativo riguardante la qualificazione della posizione giuridica soggettiva ascrivibile in capo alle generazioni future individuandola fra interesse legittimo o diritto soggettivo.

Ma è forse preferibile porre la delicata questione intergenerazionale non tanto nei termini di interesse o diritto delle generazioni future, bensì come esercizio di doveri da parte di quelle presenti verso queste ultime. Anche per esse, pur mancando i soggetti (futuri) titolari di interessi che l'ordinamento considera meritevoli di tutela, già sussistono sia il centro di imputazione di tali interessi (le future generazioni) sia i correlati doveri (attuali) in capo ad altri soggetti e cioè gli appartenenti alle generazioni presenti. Questi diventerebbero una specie di curatori dei diritti delle generazioni future, quali soggetti esponenziali della comunità civile, sul modello del difensore civico monocratico o dell'ombudsman collettivo, vero e proprio guardiano delle generazioni future.

In realtà, penso che pur ponendo a base di ogni ragionamento il principio di solidarietà tra generazioni nella sua dimensione intertemporale, la gravità crescente dei danni prodotti all'ambiente è talmente visibile e concreta che

il rimando alla rappresentatività dei nostri successori potrebbe anche considerarsi superfluo considerato che sin d'ora è messa in gioco la tutela della possibilità stessa di sopravvivenza dell'uomo.

In proposito sarà interessante conoscere le conclusioni alle quali perverrà la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso, ritenuto strategico, Duarte Agostinho (n. 39371/20), nel quale sei giovani portoghesi (quattro bambini e due adolescenti, di età compresa tra i 10 e i 23 anni) hanno presentato nel 2020 un ricorso contro ben 33 Stati (Italia compresa) in violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come letti alla luce dell'Accordo di Parigi del 2015. I ricorrenti hanno anche fatto valere una violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), sostenendo che il riscaldamento globale colpisce in particolare la loro generazione e che, data la loro età, l'ingerenza nei loro diritti è maggiore rispetto alle generazioni più anziane. Si pone, quindi, l'urgenza dell'adempimento dell'obbligazione solidale di contrasto al fenomeno del degrado ambientale che vincola gli Stati chiamati in causa.

La violazione di diritti, beni e interessi delle generazioni presenti è così evidente che spetta comunque a tutti noi (ciascuno nella propria sfera di attività), e in particolare ai più giovani, attivare ogni strumento giuridico, politico e sociale per evitare di entrare nella sfera di danni irreparabili. In altri termini, il richiamo espresso all'interesse delle future generazioni costituisce certamente un parametro sostanziale di legittimità internazionale e anche costituzionale delle scelte alle quali sono chiamati i decisori politici obbligati a considerare gli effetti di lungo periodo delle proprie scelte. Anche se troppo spesso ogni governo, come cantava il grande Fabrizio De André, "si indigna si impegna poi getta la spugna con gran dignità".

3. Giovanni Ferri ha sottolineato, nel suo saggio, la responsabilità di perpetuare la nostra specie facendolo nel senso biblico di curare il giardino, come il Creatore indica ad Adamo ed Eva nella Genesi. In questo sforzo "biblico" è ampia la produzione normativa espressa dalla Comunità internazionale, come già accennato. È sufficiente ancora ricordare le varie Conferenze sull'ambiente a partire da quella di Stoccolma del 1972 fino al Trattato di Parigi del 2015 adottato in occasione della ventunesima conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Quella che si tenne a Parigi nel 2015 (la numero 21) aveva suscitato grandi speranze in quanto tutti gli Stati accettarono di collaborare per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi. Si consideri che ogni decimale di grado di riscaldamento causerà la perdita di molte altre vite umane e altri danni ai nostri mezzi di sussistenza. Inoltre, essi si impegnarono ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e a mobilitare i fondi necessari per raggiungere questi obiettivi.

La sua finalità, come è noto, è quella di limitare il riscaldamento globale, riducendo drasticamente le emissioni di gas serra e, così, raggiungendo un mondo climaticamente neutro entro la metà del secolo. Si prevede, a tal fine, uno specifico ruolo delle Città, delle Regioni e degli Enti locali, ricordando che il 31 ottobre, si celebra l'annuale World City Day istituito in tal senso dalla Nazioni Unite.

Impegni scritti sull'acqua. L'ultima COP (Conference of Parties) 27, tenuta a Sharm el-Sheikh nell'ottobre 2022 ha registrato l'ennesimo fallimento, solo parzialmente giustificabile a causa dei seri guai che ci stanno seriamente affliggendo (dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica). In realtà, l'unico risultato raggiunto è basato sul noto principio ambientale "chi inquina paga" e quindi sul riconoscimento a favore dei Paesi più poveri, vittime immediate dei cambiamenti climatici, di un Fondo quale risarcimento per i danni loro prodotti dalla incosciente produzione di emissioni inquinanti da parte dei Paesi cosiddetti sviluppati. I quali, fra l'altro, qualificano spesso come "migrante criminale" chi fugge dalla crescente invivibilità di molti territori devastati dalla progressiva distruzione dell'ecosistema.

La stretta connessione sussistente tra tutela dell'ambiente e tutela dei diritti umani sta, infatti, emergendo anche rispetto ai fenomeni migratori. Il 24 ottobre 2019, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato le sue opinioni sul caso *Ioane Teitiota v. Nuova Zelanda*, riguardante la denuncia di un individuo, il sig. Teitiota, cittadino di uno degli *small islands states*, richiedente asilo a causa degli effetti del cambiamento climatico: il Comitato, infatti, per la prima volta – basandosi sul diritto alla vita ex art. 6 par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e la procedura prevista dal relativo Protocollo opzionale – ha riconosciuto che il rimpatrio forzato di una persona in un luogo in cui la sua vita sarebbe a rischio a causa degli effetti negativi del cambiamento climatico può violare il diritto alla vita. I cambiamenti climatici, difatti, hanno effetti determinanti che possono innescare l'obbligo di *non-refoulement*, per cui nessuno può essere espulso se un eventuale rimpatrio nel Paese di origine comporti un serio rischio di persecuzione o di grave danno.

Ed ancora, proprio a proposito del mare, quotidianamente scenario di vittime sconosciute dei viaggi verso un futuro migliore che non conosceranno mai, dopo anni di trattative, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno raggiunto il 5 marzo 2023 un Accordo sulla protezione dell'Alto mare, tesoro fragile e vitale che copre quasi la metà del pianeta. Si tratta dell'area di mare al di là della Zona Economica Esclusiva (ZEE) nazionale, oltre le 200 miglia dalla costa, che occupa circa due terzi dell'oceano ovvero metà del pianeta. Queste zone ospitano una enorme varietà di specie marine e svolgono un ruolo essenziale nel sostenere la biodiversità dell'ecosistema marino negli ultimi decenni diventato sempre più vulnerabile. Alcuni degli ecosistemi più importanti del pianeta sono a rischio, con conseguente perdita di biodiver-

sità e habitat: secondo le stime, tra il 10% e il 15% delle specie marine è già a rischio estinzione. In queste zone tutti gli Stati – pur avendo il diritto di pescare, navigare e fare ricerca – con questo nuovo accordo si assumono la responsabilità di proteggerlo e di assicurarsi di una gestione sostenibile delle risorse.

4. Nel quadro del grande lavoro svolto all'interno delle Nazioni Unite va peraltro sottolineato che il merito di aver assunto la guida di questo processo deve essere riconosciuto soprattutto all'Unione Europea. Essa non solo si è spesa con forza nei vari contesti internazionali ma ha poi concretizzato i conseguenti risultati nell'adozione di significative normative vincolanti.

L'Unione non a caso appare il soggetto politico che maggiormente da anni si spende, pur con i propri limiti, per condurre questa sacrosanta battaglia. È proprio il carattere sovranazionale alla base della sua stessa nascita ad evidenziare la piena sintonia con una problematica che, come si è già indicato, non può che prescindere dai vari confini nazionali. Non a caso, d'altronde, l'art. 21 paragrafo 2 TUE attribuisce all'Unione un ruolo di promotrice del principio in parola a livello mondiale.

Combattere i cambiamenti climatici – attraverso i principi di precauzione, prevenzione (VIA), correzione alla fonte e chi inquina paga – è divenuto per l'Unione un obiettivo specifico e prioritario, a partire dall'Atto Unico del 1986 e soprattutto da Maastricht del 1993. Con il Trattato di Lisbona (2009), in particolare, si è avuto un salto di qualità espresso dal “Green Deal europeo”, un pacchetto ambizioso di misure volte a rendere sostenibile l'economia dell'Unione attraverso la transizione ecologica dell'intero territorio. Ciò significa che la neutralità climatica diventa un obiettivo giuridicamente vincolante e che sia le istituzioni dell'UE sia gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per raggiungerlo. Così, a seguito della pandemia, si è fatto ricorso ai fondi straordinari stanziati nell'ambito del “Recovery fund”, e più in generale del pacchetto “Next Generation EU”, per accelerare la transizione ecologica, destinando ai progetti inerenti a tale settore ben il 37% delle risorse totali disponibili anche collegando fra di loro diritto alla salute e ambiente. Per di più, tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Il carattere vincolante delle norme dell'UE, che alcuni Stati membri e forze politiche vorrebbero irresponsabilmente eliminare, in questa materia è ancor più decisivo considerato che altrove gli Accordi, pur quando faticosamente raggiunti su base universale, vedono spesso molto problematica l'indispensabile attuazione concreta.

Ed ancora, non a caso la solidarietà, che va coniugata anche rispetto alla nostra Terra, costituisce il principio fondamentale alla base del processo d'integrazione europea. Il suo pieno riconoscimento è avvenuto, certo, abba-

stanza tardi grazie alla Carta dei diritti fondamentali del 2001 che qualifica la solidarietà nel Preambolo come “valore indivisibile e universale” e per la quale si prevede un intero Titolo, il quarto, con 12 articoli; in essi tale valore viene tradotto in diritti, libertà e principi riferiti a settori importantissimi quali l’ambito sociale, la coesione sociale e territoriale, l’ambiente, la protezione dei consumatori nonché la salute. Quest’ultima è ritenuta, ai sensi dell’art. 35, come vero e proprio diritto sociale generale con accesso alla prevenzione sanitaria e alle cure mediche inteso quale garanzia di un livello elevato di protezione della salute. Sicuramente, soprattutto nella pandemia da Covid 19, tale norma ha contribuito a rafforzare portata ed efficacia dell’art.168 TFUE (sulla sanità pubblica) consentendo gli importanti interventi posti dall’Unione a sostegno degli Stati membri. Sulla base di decarbonizzazione, economia circolare, protezione dell’integrità degli ecosistemi, la transizione ecologica è così diventata in pochi mesi il punto di riferimento non solo delle politiche europee, ma anche di quelle di tutti gli Stati membri.

In tal senso arriva opportuno il rafforzamento in Italia della tutela ambientale determinato con la Riforma costituzionale dell’11 febbraio 2022 n. 1 recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Si sta così dando maggiore attuazione all’art. 37 Carta UE: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile” in collegamento con l’art. 1 sulla dignità umana e, in generale, con il principio di solidarietà. E viene meglio a qualificarsi l’accennato stretto rapporto tra diritto all’ambiente e diritto alla salute.

Certo, la guerra, ovunque sia, oltre a infliggere la perdita di vite umane incide negativamente sull’ambiente. In particolare, quella in atto in Ucraina a seguito dell’illegittima invasione russa, sta mettendo in ginocchio uno degli ecosistemi più ricchi e fragili d’Europa con conseguenze devastanti per l’intero pianeta. Infatti, il Paese, pur coprendo solo il 6 per cento del territorio europeo, rappresenta il 35 per cento della sua biodiversità. Foreste, paludi, steppe, habitat salini ospitano 70mila specie animali e vegetali e quasi 1.400 di queste sono protette. È in atto un vero e proprio “ecocidio” che chiama l’Unione Europea, la quale ha individuato nella pace la propria identità, ad un atto di alta responsabilità per favorire l’apertura dei negoziati.

In conclusione, responsabilità, rispetto e solidarietà, anche intergenerazionale, sono le chiavi di volta di un processo che non può più attendere in cui l’ambiente e la sua tutela non costituiscono ostacoli allo sviluppo economico ma, anzi, sono mezzi per la sua promozione.

L’Unione Europea è una realtà “ambientale” proiettata nel futuro e con future generazioni che dovrebbero essere meglio garantite. Ed è la ragione per cui essa svolge un ruolo da protagonista nella protezione e nella tutela ambientale.

Questa Prefazione spero possa aver suscitato sollecitazioni e stimoli al Lettore tali da invogliarlo ancor più ad immergersi nella straordinaria varietà di commenti, spunti, analisi offerta dagli Autori del volume. L'obiettivo è quello di formare un numero crescente di consapevoli patrioti della nostra Terra, come si è scritto all'inizio.

2. INTRODUZIONE

GIOVANNI FERRI, SILVIA BRUNO, PLINIO LIMATA

Quando gli veniva chiesto che cosa intendesse per concetto di giustizia, Aurelio Peccei, ideatore e fondatore del Club di Roma, era solito rispondere: “Io ho fatto parte del movimento Giustizia e Libertà e per tante volte ci eravamo chiesti se si dovesse chiamare Libertà e Giustizia oppure Giustizia e Libertà. Ebbene, scegliemmo Giustizia e Libertà, perché senza giustizia solo pochi potrebbero essere liberi.” Il concetto di giustizia è alla base delle civiltà democratiche, e come tale, lo dobbiamo valorizzare e considerare anche nella società contemporanea. Il concetto di giustizia – inteso nel senso di ciò che si ritiene giusto – è un concetto che varia, si evolve nel tempo, a seconda delle condizioni storiche, istituzionali e sociali, ma la pulsione della società verso istanze di giustizia è sempre all’opera e quando una società si percepisce come priva di giustizia, come vessata dall’ingiustizia, si sviluppano all’interno di questa delle tensioni che di solito portano prima o poi a ribellioni, se non a rivoluzioni. Quindi, assicurare una sintonia fra le aspettative di giustizia della società e quello che effettivamente viene praticato all’interno di uno stato è indispensabile per avere dei regimi statuali stabili e resilienti. Questo vale ovunque e, a maggior ragione, per l’Europa nelle sue varie dimensioni.

Il volume articola il ragionamento attorno alle tre dimensioni principali di “ciò che è giusto”, cioè di cosa nella società odierna si intende per eticamente appropriato: il mero rispetto della legge, oppure anche la solidarietà sociale, oppure anche la solidarietà intergenerazionale (laddove le ultime due sono talora assemblate nel concetto di solidarietà eco-sociale).

I curatori del volume – che ne sono in parte anche autori – vi raccolgono tre tipi di contributi: i) gli atti di un convegno; ii) alcuni capitoli scientifici integrativi; iii) il rimando ai documenti che descrivono i principali sviluppi recenti delle politiche europee sul tema di cui si tratta. Il tutto è adornato e arricchito da due regali che sono il frutto di una vita di eccellenza professionale. Nella prefazione, Ennio Trigiani valorizza il percorso degli approfondimenti successivi costruendo su di un contesto disciplinare, fondato sull’esperienza di docente acuto e impegnato, e sulla pratica della visione di indomito europeista. Nella postfazione, Antonia Carparelli pone il volume in una fruttuosa

prospettiva istituzionale, con richiami concreti alle complesse evoluzioni sperimentate dal vivo nei consessi europei, e lo rinvigorisce anche con ulteriori richiami concettuali consolidando i ragionamenti sviluppati nell'opera con un sano ottimismo della ragione.

Il primo tipo di contributi proviene dalla direttrice originaria costituita dagli atti di un convegno organizzato dal Centro di Documentazione Europea della LUMSA, tenutosi presso l'ateneo il 20 dicembre 2021. Il convegno si intitolava "Evoluzione del concetto di giustizia: legalità, disparità sociali e responsabilità intergenerazionali. Il ruolo globale dell'Europa". Condensandolo, strada facendo, abbiamo poi scelto "L'Europa giusta: legalità, disparità sociali e responsabilità intergenerazionali", titolo che comunque sintetizza bene la complessità del progetto editoriale che abbiamo intrapreso, mettendo in opera un approccio interdisciplinare e una partecipazione intergenerazionale e interistituzionale, nel quadro di una visione etica fondata sui valori europei di rispetto della legge e di una effettiva solidarietà eco-sociale. L'incipit è di Vito Borrelli – che ci ricorda le motivazioni istituzionali del convegno – e di Giovanni Ferri – che del convegno sintetizza le motivazioni accademiche. A seguire, forte della doppia esperienza maturata prima nella segreteria della Presidente von der Leyen, al tempo in cui il *Green Deal* era in gestazione, e poi nei gangli vitali del Governo italiano in fase di attuazione, Agostino Inguccio disquisisce sulla "Nascita dell'European Green Deal e valori europei". Dopodiché, Fabio Macioce svolge una sintetica ma comunque approfondita e quantomai stimolante riflessione su "Evoluzione del pensiero su diritto ed equità". Spostandoci poi dai piani macro – quello istituzionale e quello del diritto – al piano micro, Paula Benevene approfondisce il nesso "*Green Transition* e benessere sul luogo di lavoro", mentre Massimiliano Scopelliti valuta l'abbinamento "Percezioni individuali e transizione sostenibile". La composizione marcatamente interdisciplinare del parterre ha favorito la discussione di cui si trova traccia nella "Cronaca del dibattito", così come negli interventi degli studenti e dottorandi LUMSA – Riccardo Alati, Adriana Brusca ed Elena Rinallo – nonché in quello delle studentesse del Liceo Tasso. Il gruppo di studentesse del Liceo classico Torquato Tasso di Roma sono Sofia D'Etterre, Agnese Iannacone, Sara Marsico, Ginevra Sofia Moro e Flaminia Tognazzi. A settembre 2021, nell'ambito di un progetto di PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) denominato *Green Transition* presso la LUMSA, queste studentesse avevano svolto un eccellente lavoro di gruppo sul tema "Filosofia e attenzione alla natura". In sede di progettazione del convegno dal quale prende spunto questo volume, considerando la pertinenza di quel lavoro di gruppo delle studentesse in discorso, si è ritenuto di invitarle, scrivendo al Preside del Liceo Tasso, che ha di buon grado concesso l'autorizzazione affinché le stesse potessero partecipare al convegno.

Il secondo tipo di contributi trae vantaggio dall'impegno degli scriventi e dall'aggiunta di alcuni capitoli scientifici che integrano significativamente il

volume grazie all'apporto di altri esperti. Nel capitolo "Dall'approccio 'mercataista' al *Green Deal* europeo", Silvia Bruno propone che il *Green Deal* europeo riporterebbe l'Unione Europea su un sentiero fruttuoso di unificazione dopo che se n'era distaccata dai primi anni '90, dando un peso smodato al mercato unico (fino alla moneta comune) a discapito di solidarietà sociale e crescita delle istituzioni centrali. A sua volta, nel capitolo "Ecologia integrale e fraternità per una transizione verde e giusta" Plinio Limata ricorda la necessità di dotare la *Green Transition* di radici etiche adeguate richiamando tanto i concetti di ecologia integrale e di fraternità – promossi da Papa Francesco – quanto l'approccio delle *capabilities* per conseguire la fioritura umana – proposto dal premio Nobel per l'economia nel 1998 Amartya Sen. Questione etica è anche quella sollevata da Matteo Rizzoli – "Solidarietà intergenerazionale e suffragio (davvero) universale" – il quale propone di concedere il diritto di voto anche ai minorenni, attraverso forme surrogate (voto alla Demeny), contribuendo così a sottrarre il decisore politico democratico al soverchio dominio delle istanze dell'oggi spingendolo invece verso politiche più orientate al futuro. I due capitoli più lunghi e forse anche concettualmente più impegnativi sono quelli di Cristina Piccolo e di Concetta Pungitore. Traendo spunto dalla recente modifica dell'art. 9 della Costituzione, che ha introdotto nella nostra Carta costituzionale il principio della responsabilità intergenerazionale, Cristina Piccolo affronta il tema "La responsabilità intergenerazionale nelle Costituzioni e nella giurisprudenza costituzionale: profili di diritto comparato". A sua volta, nel suo capitolo "La giustizia ambientale negli ordinamenti costituzionali europei: alcuni casi di studio", Concetta Pungitore, distinguendo il caso statunitense da quello europeo, sostiene che ormai la giustizia ambientale, da semplice oggetto di rivendicazione ad opera di gruppi e movimenti ambientalisti, è diventata un principio condiviso che ha trovato conferma nell'introduzione nelle carte internazionali e nelle Costituzioni di molti paesi e oggi le istanze della giustizia ambientale sono "giuridicizzate". Questa sezione del volume che, obiettivamente, è assai densa di stimoli è poi arricchita dal fatto che il tutto è incastonato dal cammeo regalatoci da Angelo Rinella, osservatore da sempre attento a come le istanze della società trovino (o non trovino) sbocco negli assetti giuridici fino a quelli supremi, le carte costituzionali.

Infine, riguardo al terzo tipo di contributi riportiamo qui il link ad alcuni documenti che descrivono i principali sviluppi recenti delle politiche europee sul tema di cui si tratta. In particolare, forniamo qui sotto le tre fonti essenziali che riportano informazioni sull'*European Green Deal* (EGD), sul *Next Generation EU* (NGEU) e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, in estrema sintesi, costituiscono i cardini cruciali dell'accelerazione della *Green Transition* – rispetto a quanto già implicito nell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile – decisa dall'UE nel 2019 (EGD),

ulteriormente sveltita nel 2020 (NGEU) e in via di applicazione a livello nazionale (PNRR) nel momento in cui questo libro va in stampa:

EGD: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it;

NGEU-PNRR: <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>.

Senza coinvolgerli negli eventuali errori od omissioni, che restano in capo ad autori e curatori, ci fa piacere ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al volume, a partire dal Prof. Francesco Bonini, Magnifico Rettore della LUMSA, il quale ci ha sempre incoraggiato a procedere nelle varie fasi del progetto. Gli autori – dagli accademici, a quanti rivestono funzioni istituzionali, agli studenti di vario ordine e grado – hanno interpretato al meglio i ruoli loro assegnati in questo complesso polifonico che, ci pare, è riuscito a produrre un concerto armonioso nonostante la direzione d'orchestra fosse minima. Siamo particolarmente grati alla dottoressa Milena Mariniello, responsabile documentalista e vera colonna portante del Centro di Documentazione Europea della LUMSA, per aver stimolato e accompagnato l'organizzazione del convegno da cui il volume trae spunto.